

STATUTO

**MILLE SOLI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS - IN LIQUIDAZIONE -**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASERTA CE PIAZZA GARIBALDI
1/2

Numero REA: CE - 242149

Codice fiscale: 05400651211

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-02-2008 - Statuto completo	2
--	---

TITOLO I

S T A T U T O

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE

È costituita, una società Cooperativa sociale onlus
denominata:

"MILLE SOLI Società Cooperativa Sociale Onlus".

ARTICOLO 2

SEDE

La cooperativa ha sede legale nel Comune di Caserta,
all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita
presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111 ter
delle disposizioni di attuazione del codice civile.

La cooperativa, con determinazioni o deliberazioni degli
organi sociali di volta in volta funzionalmente competenti,
potrà istituire trasferire o sopprimere sedi secondarie, sedi
amministrative, filiali, succursali ed uffici in tutto il
territorio nazionale ed all'estero.

ARTICOLO 3

DURATA

La società è costituita a tempo indeterminato. Ogni socio
potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di 180
giorni da esercitarsi ai sensi dell'art. 18 del presente
statuto.

ARTICOLO 4

SCOPO SOCIALE

La società cooperativa si prefigge lo scopo mutualistico di ottenere, mediante l'autogestione dell'impresa collettiva che ne è l'oggetto, continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali offerte dal mercato.

Scopo della cooperativa è perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art. 1, lett. a) della Legge n. 381/1991.

Inoltre la cooperativa persegue anche l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di attività produttive di tipo commerciale, artigianale, agricolo, industriale e nei servizi, commissionati anche da Enti pubblici o mediante la partecipazione a gare di appalti; il tutto finalizzato all'inserimento occupazionale di persone svantaggiate ed ispirate ai principi della mutualità, ai sensi degli articoli 1, lett. b) e 4 della Legge n. 381/1991.

Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci possono instaurare con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro ex art.1 c.3 L. 142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. La cooperativa non ha finalità speculative ed

intende far partecipare chiunque sia interessato ai benefici della mutualità, applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione è impegnata.

In nessun caso interessi particolari di soci o gruppi di soci potranno prevalere su quelli generali. La cooperativa di cui alla L.381/91 è considerata a mutualità prevalente di diritto ex art.111 septies disp. att. che individua una sorte di presunzione di prevalenza qualificata dal rinvio alle discipline settoriali art.2520 c.c.

ARTICOLO 5

OGGETTO

Per il perseguimento del proprio scopo mutualistico e nei limiti stabiliti dalla normativa, anche regolamentare vigente, la cooperativa, tenuto conto dei requisiti e degli interessi manifesti dei soci, ha per oggetto:

- a) La gestione di servizi socio sanitari quali: i servizi di assistenza domiciliare e gestione case protette, centri diurni e/o notturni per anziani, disabili fisici, psichici e sensoriali, minore, giovani, extracomunitari, emigrati ed immigrati, profughi ed esuli politici; problematiche inerenti l'infanzia, l'adolescenza, la donna e la famiglia; dipendenti dalle droghe, tabagismo ed alcolismo;
- b) Prestazioni di servizi infermieristici e riabilitativi;
- c) Eseguire servizi di trasporto scolastico ed

extrascolastico, compreso quello rivolto alle fasce deboli, servizi di ambulanza, e di assistenza scolastica ai soggetti portatori di handicap e soggetti svantaggiati; Organizzare comunità alloggio, case-famiglia, gruppi appartamento e strutture residenziali in genere sia di natura sociale che sanitaria; istituire e gestire centri di riabilitazione e centri socio-educativi;

d) Promuovere e gestire attività ricreative e sportive a favore delle fasce deboli e non, all'aperto e/o in palestra, piscine o altre strutture idonee con possibilità di impiantare tali strutture ex novo;

e) Pulizia di strutture pubbliche e private, con fornitura di prodotti ed accessori relativi, disinfestazioni, disinfezioni, derattizzazioni, diserbi chimici e risanamento ambientale;

f) Gestione parcheggi;

g) Gestione e manutenzione spiagge, aree protette, oasi ecologiche e laghi;

h) Recapito utenze varie per conto terzi;

i) Gestione Affissioni manifesti; Gestione di servizi cimiteriali;

j) Gestione mensa pubbliche e private;

k) Gestione, manutenzione, e sorveglianza aree storiche, architettoniche, e archeologiche, musei;

l) l'attività di facchinaggio, manovalanza, trasporto, carico

e scarico di merci e materiale di vario genere per conto proprio e/o terzi;

m) l'organizzazione di corsi di formazione ed istruzione professionale nei settori innanzi indicati;

n) gestione di iniziative di sviluppo e di attività di servizi a favore di enti pubblici e privati; gestione di programmi internazionali, europei, nazionali e locali, finalizzati all'occupazione, alla lotta alla violenza ed allo sviluppo

delle economie locali; supporto alle attività di sviluppo industriale, ai servizi offerti in materia di finanza agevolata a favore di soggetti pubblici e privati; marketing internazionale; supporto al servizio ambientale a favore di o.n.g., associazioni, enti pubblici e privati, nazionale ed internazionali; supporto allo sviluppo ai paesi sottosviluppati; supporto al servizio di ricerca nel campo sociale ed industriale e allo sviluppo sostenibile.

La Cooperativa, inoltre, potrà:

- partecipare a gare d'appalto sia pubbliche che private;
- assumere partecipazione in altre società aventi scopo analogo od affine con espressa esclusione ai fini di collocamento su mercato;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o

comunque accessorie alla attività sociale;

- costituire ed essere socia di società per azioni ed a responsabilità limitata ai fini del conseguimento degli scopi sociali;

- costituire un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies c.c.;

- dare adesione e partecipazione ad Enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare, sviluppare ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

- concedere avalli cambiari, fidejussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito da terzi ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

- effettuare la raccolta del prestito da soci nel rispetto di tutte le normative vigenti secondo quanto disciplinato da appositi regolamenti interni redatti dal Consiglio di amministrazione ed approvati dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;

- contrarre mutui passivi, chiedere scoperti bancari ed operare con i medesimi;

- svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie ed utili

alla realizzazione dello scopo sociale, nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti in collegi, ordini o albi professionali;

- promuovere e sviluppare l'erogazione di servizi sociali a domanda collettiva con particolare riguardo alle fasce sociali povere, svantaggiate ed emarginate.

Per il raggiungimento degli scopi sociali indicati la Cooperativa sociale è altresì impegnata ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La Società potrà infine avvalersi di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge, sia regionali che nazionali e comunitarie.

ARTICOLO 6

REQUISITI MUTUALISTICI

La società cooperativa sociale " **MILLE SOLI**Società **Cooperativa Sociale Onlus**" deve intendersi a mutualità prevalente di diritto ex art.111 septies disp.att. e art.2520 c.c.

La società, in ragione della dichiarata qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che intende mantenere:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati

di 2,5 punti calcolati sul capitale sociale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, né durante la vita della cooperativa, né successivamente al suo scioglimento;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

ARTICOLO 7

REGOLAMENTI

I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività sociale saranno disciplinati da appositi regolamenti interni redatti dall'Organo Amministrativo ed approvati dall'assemblea ordinaria dei soci.

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 8

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è costituito da un numero illimitato di quote del valore non inferiore a Euro 500,00 ciascuna. Pur essendo variabile, il valore della quota non potrà mai scendere al di sotto di 25,00 euro.

Per i soci persone fisiche il valore massimo della quota è quello previsto dall'art. 2525, II° co. del c.C.. Le quote sono nominative e non potranno essere sottoposte a pegno, usufrutto, vincolo o date in garanzia senza il consenso dell'organo amministrativo.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio.

ARTICOLO 9

IL PATRIMONIO DELLA SOCIETA' - STRUMENTI DI FINANZIAMENTO

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva legale e dalle eventuali riserve straordinarie

(statutarie e volontarie) tutte indivisibili fra i soci cooperatori alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904;

- c) dai fondi speciali istituiti con i conferimenti dei soci sovventori ai sensi e per gli effetti dell'art.4 della legge 31 gennaio 1992, n.59;

La cooperativa potrà emettere prestiti obbligazionari ed altri strumenti finanziari, secondo le norme dettate rispettivamente

dagli articoli 2410 e seguenti e 2526 c.c.

SOCI

ARTICOLO 10

SOCI

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge e possono essere ammesse le persone fisiche, le persone giuridiche nonché gli Enti Pubblici e privati.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati e coloro che esercitano in proprio attività da poter considerare effettivamente concorrente con quella della cooperativa o che, comunque, abbiano interessi contrastanti con essa.

Il socio è tenuto al versamento, oltre l'importo della quota sottoscritta, del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede dell'approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori.

Presso la sede sociale si intende eletto il domicilio di ogni socio.

Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa,

ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

I soci lavoratori, che si qualificano come comproprietari di impresa collettiva, concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa,

partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda e mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, dal tipo di rapporto instaurato, discendono tutte le conseguenze di ordine fiscale, previdenziale e assicurativo.

ARTICOLO 11

AMMISSIONE DEI SOCI

Chi desidera essere ammesso come socio dovrà farne domanda scritta all' Organo di Amministrazione. La domanda deve contenere:

a)-la indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita e residenza e codice fiscale o denominazione sociale del richiedente;

b)-la indicazione dei requisiti soggettivi prescritti al precedente art.10;

c)-la indicazione della quota che intende sottoscrivere;

d)-la richiesta motivata di ammissione ad una particolare categoria

di soci

e)-la dichiarazione di conoscere ed attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Nel caso di persona giuridica, questa dovrà indicare i dati sociali ed il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la Cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 10 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicate in detto articolo, delibera sulla domanda, tenuto conto di tutti i presupposti per l'ammissione, come di tutte le condizioni ostative contemporaneamente riscontrate, nonché delle effettive esigenze e necessità della cooperativa.

Qualora la domanda di ammissione non venga accolta, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni all'interessato. In questo caso l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla

comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si
pronuncino i soci riuniti in assemblea.

L'Assemblea delibera inoppugnabilmente sulle domande di
ammissione non accolte.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di richiedere
altri documenti e notizie. Sulle domande di ammissione decide
il Consiglio di Amministrazione. In caso di rigetto è ammesso
ricorso all'assemblea ordinaria.

ARTICOLO 12

CATEGORIA DEI SOCI

E' possibile articolare i soci in categorie, in relazione
alla diversa modalità di partecipazione al capitale sociale o
al diverso tipo di scambio mutualistico o alle diverse
modalità di sua realizzazione.

1. Soci Cooperatori, disciplinati dalla normativa vigente;
2. Soci Volontari, disciplinati dall'art. 2 L. 381/91
3. Soci Finanziatori, ex art. 2526 c.c.

4. Soci Sovventori

ARTICOLO 13

SOCI FINANZIATORI

Se ricorrono le condizioni la società può prevedere
l'emissione di strumenti finanziari. L'attribuzione di
diritti patrimoniali e amministrativi ai possessori di
strumenti finanziari è demandata a regolamenti interni.

ARTICOLO 14

CATEGORIE SPECIALI DI SOCI

Possono essere ammessi quali soci in categorie speciali, ai sensi dell'art. 2527, comma 3, c.c., i soggetti che all'atto dell'ammissione, abbiano manifestato interesse alla formazione ovvero all'inserimento nell'impresa. Le condizioni per tale ammissione sono da ritenersi integrate da quanto contenuto nel regolamento interno riguardo le modalità di svolgimento dell'ulteriore rapporto lavorativo. La permanenza nelle categorie speciali prevede l'assunzione di un'obbligazione lavorativa correlata al grado di formazione ad inserimento raggiunto e il diritto di partecipazione all'assemblea dei soci, senza diritto di voto.

Al termine di un periodo di tempo comunque non superiore a 5 anni, tali soci vengono ammessi a godere dei diritti spettanti agli altri soci cooperatori.

ARTICOLO 15

DOVERI DEI SOCI

Oltre l'obbligo di versare la quota di capitale sociale sottoscritta, nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, i soci sono tenuti:

- a) al versamento immediato dell'eventuale tassa di ammissione e sovrapprezzo;
- b) ad impegnarsi alle prestazioni necessarie, all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti;

c) a partecipare, conferendo il proprio lavoro, all'attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità della stessa.

ARTICOLO 16

TRASFERIBILITA' DELLA QUOTA

Le quote sociali non sono trasferibili.

ARTICOLO 17

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La prestazione di lavoro integra la prestazione mutualistica cui i soci sono tenuti. Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti del singolo socio può verificarsi per recesso, per esclusione o per causa di morte. Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione devono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto mediante lettera

ARTICOLO 18

RECESSO

Il socio che intende recedere dalla cooperativa deve farne domanda motivata. La dichiarazione di recesso sarà annotata sul libro a cura del Consiglio di Amministrazione, al quale spetta di accertare se essa è fondata sui motivi di cui ai commi che seguono.

Il recesso del Socio è ammesso nei casi consentiti dalla legge, quando perde i requisiti per l'ammissione e nei casi in cui sia intervenuta una causa esterna che gli impedisca oggettivamente di partecipare al conseguimento dello scopo sociale.

In caso di durata illimitata della società, permane il diritto di recesso del socio, a norma dell'art. 2437, da esercitare con un preavviso di 180 giorni.

Non è previsto recesso parziale del socio.

ARTICOLO 19

MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio l'erede ha diritto alla sola liquidazione della quota.

ARTICOLO 20

ESCLUSIONE DEI SOCI

Può essere escluso dalla Società, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il socio che:

1. abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione
2. si trovi nella situazione prevista dall'art. 2531 c.c.;
3. con il suo comportamento rechi grave pregiudizio, morale e materiale, alla Società, ostacolando il conseguimento dell'oggetto sociale;
4. da oltre tre mesi sia in mora nei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Società.
5. svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società;
6. non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento o le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
7. in caso di condanna con sentenza penale passata in

giudicato per reati gravi contro il patrimonio o le persone,
commessi

anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;

Può essere escluso dalla Società, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il socio che senza giustificati motivi, non adempie puntualmente agli obblighi, anche lavorativi, assunti a qualunque titolo verso la società e/o nei confronti del quale viene assunto un provvedimento di interruzione dell'ulteriore rapporto di lavoro per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, o per inadempimento nel caso di ulteriore rapporto di lavoro non subordinato;

Al verificarsi di una delle suddette ipotesi, l'Organo di Amministrazione dovrà provvedere mediante delibera da trasmettere al socio e da annotarsi sul libro dei soci. Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso all'Assemblea Ordinaria. Ulteriormente, il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla relativa comunicazione.

ARTICOLO 21.

SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE

Lo scioglimento del rapporto sociale a seguito di recesso o di esclusione ha effetto dalla corrispondente annotazione nel libro dei soci e determina anche l'immediata estinzione dei rapporti mutualistici in corso e dei rapporti di lavoro in

essere.

Per quanto attiene ai rapporti patrimoniali, questi si estingueranno con la liquidazione della quota di capitale sociale.

ARTICOLO 22.

LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI CAPITALE SOCIALE

Il Socio receduto o escluso o cessato ha diritto al rimborso delle quota versata a norma dell'art. 2535 c.c. ma non ha diritto al riparto delle riserve, che saranno destinate, in sede di liquidazione della Società, ai fondi mutualistici.

Gli amministratori liquideranno la quota nei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui è avvenuta l'esclusione o il recesso o la cessazione, se tale interruzione di rapporto è avvenuta prima dello scadere del terzo trimestre dell'esercizio. Se l'interruzione del rapporto è intervenuta nell'ultimo trimestre dell'esercizio, la restituzione della quota avverrà nei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui si è interrotto il rapporto sociale. Il rimborso non potrà aver luogo per somma superiore al valore nominale della quota effettivamente versata salvo il diritto di ritenzione della Cooperativa stessa fino a concorrenza di ogni proprio credito liquido.

Eventuali debiti del Socio escluso o recedente, nei confronti della Società, si compenseranno, fino a concorrenza

dell'importo

minore, con il suo credito per il rimborso delle quote sociali.

Il rimborso dovrà essere richiesto per iscritto, a pena di decadenza, entro un anno dell'approvazione del bilancio dell'esercizio

sociale nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Per la frazione di quota eventualmente assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545-quinquies e 2545-sexies la liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro il termine massimo di anni 5.

In ogni caso, fino a quando la cooperativa conserva la qualità di cooperativa a mutualità prevalente, trovano applicazione

i limiti previsti dalla legge e dal presente statuto circa il divieto della distribuzione delle riserve ai soci operatori.

SOCI SOVVENTORI

ARTICOLO 23

SOCI SOVVENTORI

Possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n, 59

ARTICOLO 24

CONFERIMENTO E QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto

denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 ciascuna.

Il socio sovventore dovrà altresì indicare il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso.

ARTICOLO 25

ALIENAZIONE DELLE QUOTE DEI SOCI SOVVENTORI

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intende trasferire le quote, deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso dovrà pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

ARTICOLO 26

DIRITTI PATRIMONIALI DEI SOCI SOVVENTORI

Ai soci sovventori spetta una remunerazione superiore di due punti percentuali rispetto a quella stabilita per gli altri soci per la ripartizione degli utili.

All'atto dello scioglimento della cooperativa le quote dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale almeno per l'intero valore nominale.

Qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori solo dopo che è stato integralmente utilizzato il capitale dei soci cooperatori.

ARTICOLO 27

RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI

Oltre che nei casi previsti dall'art 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento di 5 anni della sua, a semplice richiesta.

Il socio sovventore receduto o escluso avrà diritto al rimborso del valore delle somme versate ed eventualmente rivalutate, indipendentemente dalle perdite risultanti dai bilanci precedenti e di quello dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

ARTICOLO 28

VOTI DEI SOCI SOVVENTORI

I soci sovventori hanno diritto ai seguenti voti;

- 1 fino a versamento di capitale pari Euro 10.000,00
- 2 fino a versamento di capitale pari Euro 20.000,00
- 3 fino a versamento di capitale pari Euro 30.000,00
- 4 fino a versamento di capitale pari Euro 40.000,00
- 5 fino a versamento di capitale pari Euro 50.000,00

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori, unitamente a quelli degli eventuali possessori di titoli finanziari partecipativi, non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dai rapporti tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti ad essi portati.

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 29

GLI ORGANI DELLA SOCIETA'

Sono organi della società:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Amministratore unico;
- il Consiglio di Amministrazione;
- Comitato esecutivo;
- il Direttore Generale;
- il Collegio sindacale;
- il Revisore contabile;

In aggiunta agli organi sopra previsti, nel caso in cui la

cooperativa adotti lo schema di statuto previsto per le

s.p.a., il sistema di amministrazione può essere:

- monistico;
- dualistico;
- tradizionale

per la cui disciplina si rimanda alle norme del codice civile.

ARTICOLO 30

ASSEMBLEA DEI SOCI

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

Ogni socio ha un voto qualunque sia il valore della quota versata.

Non è ammessa in assemblea la rappresentanza per delega.

Le assemblee sono convocate presso la sede sociale. Possono essere convocate anche altrove, purché in Italia e purché il diverso luogo di convocazione non comporti difficoltà oggettive di partecipazione di soci.

Fino a che la società non farà ricorso al capitale di rischio e purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno

otto giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà scegliere che l'avviso di convocazione dell'assemblea possa avvenire come segue:

a) Lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel

libro dei soci a mezzo di servizi postali od equipollenti;

b) Lettera consegnata a mano ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere firmata in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data del ricevimento;

c) Messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati almeno 8 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Le assemblee sono presiedute dal legale rappresentante, in caso di suo impedimento, l'Assemblea designa, tra i soci, un presidente.

ARTICOLO 31

L'ASSEMBLEA

L'assemblea:

- approva il bilancio;
- nomina l'amministratore unico, fissandone il compenso;
- nomina il Consiglio di Amministrazione, eleggendo tra i suoi membri il Presidente ed il Vice presidente. Ne fissa il numero ed il compenso;
- nomina il revisore contabile, se necessario, fissandone il compenso per tutta la durata dell'incarico.
- nomina i sindaci, se necessario, e ne approva il compenso per tutta la durata dell'incarico;
- delibera sulle domande di ammissione a socio, in caso di rigetto delle stessa da parte del Consiglio di Amministrazione;

- delibera sui ricorsi preposti avverso i provvedimenti di esclusione dei soci adottati dal Consiglio di Amministrazione;
- delibera sulle altre materie concernenti la gestione sociale, riservate alla sua competenza dallo Statuto o sottoposte al suo esame dal Consiglio di Amministrazione, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

- approva i regolamenti previsti dal presente Statuto

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. L'Assemblea ha altresì luogo quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo crede necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione della materia da trattare, dal Collegio Sindacale, se previsto, o da almeno un quinto dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro quindici giorni dalla data della richiesta.

La convocazione dell'Assemblea deve eseguirsi mediante avviso da recapitarsi ai soci e da esporre nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del luogo dell'adunanza e quella della data e dell'ora della prima e seconda convocazione. In mancanza dell'adempimento di tali formalità, l'assemblea si reputa

validamente costituita quando siamo presenti o rappresentati
tutti i soci aventi diritto al voto e tutti gli
amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati,
della Cooperativa.

L'assemblea può tenersi, anche con interventi dislocati in
più luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o video
conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo
collegiale ed i principi di buona fede e di parità di
trattamento dei soci e che siano stati indicati nell'avviso
di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della
società, nei quali gli intervenuti possano affluire,
dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono
presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. E'
pertanto necessario che: sia consentito al presidente
dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione
degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo
posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta
per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza,
constatare e proclamare i risultati della votazione; venendo
altresì consentito al soggetto verbalizzante di percepire
adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di
verbalizzazione e consentendo agli intervenuti di
partecipare alla discussione e alla votazione simultanea
sugli argomenti all'ordine del giorno.

Delibera sulla modifica dell'atto costitutivo, sullo

scioglimento della Società e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

ARTICOLO 32

ASSEMBLEA DEI SOCI: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI.

L'Assemblea dei soci è regolamentata dalle disposizioni del codice civile.

ARTICOLO 33

ASSEMBLEA SEPARATA DELLE CATEGORIE DEI SOCI

In presenza di diverse e/o particolari categorie di soci, o per discutere materie specifiche, possono tenersi assemblee separate.

L'atto di convocazione, contenente l'ordine del giorno, darà indicazione del luogo di svolgimento delle assemblee separate.

ARTICOLO 34

ORGANO AMMINISTRATIVO - POTERI E RAPPRESENTANZA

La società può essere amministrata da un amministratore unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione, come di seguito meglio disciplinato.

Qualunque sia il sistema di amministrazione l'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società ed è ad esso riservato il compimento degli atti di gestione e di tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'assemblea.

La rappresentanza della società compete all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione (secondo quanto previsto al successivo articolo 40) senza limitazioni ed ai membri del consiglio di amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della delega. L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari.

Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c..

L'Amministratore Unico resta in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato stabilito dai soci all'atto della nomina.

Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

ARTICOLO 35

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nel caso in cui la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, esso è composto da non meno di tre e non più di cinque componenti, eletti fra i soci dall'assemblea.

Gli amministratori durano in carica tre anni, sono rieleggibili e sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzione.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzioni, salvo

che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che a loro vengono riconosciuti gettoni di presenza. I consiglieri nominano, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere anche estraneo al Consiglio.

ARTICOLO 36

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. I POTERI

Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi ed illimitati poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto riservato alla competenza dell'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

Il Consiglio di amministrazione con competenza esclusiva:

- nomina, occorrendo, i membri dei Comitati Esecutivo.

ARTICOLO 37

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. DELEGA DEI POTERI

Il Consiglio di Amministrazione può delegare i suoi poteri nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c.:

- al Comitato Esecutivo;
- ad uno o più dei propri membri.

Il Consiglio, inoltre, può nominare procuratori speciali incaricati di compiere gli atti o categorie di atti espressamente indicati nella delibera di nomina.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 38

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. ADUNANZE

Il Consiglio è convocato dal Presidente presso la sede legale od altrove, con avviso spedito a mezzo lettera e/o fax almeno tre giorni prima della riunione. Il Consiglio può essere convocato in un termine più breve, purché non inferiore ad un giorno, per telefax, o posta elettronica, sempreché i Consiglieri siano preventivamente informati degli argomenti da trattare. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente e il Segretario che redige il verbale della riunione.

È ammesso il voto per corrispondenza secondo le modalità già definite per l'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 39

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. DELIBERAZIONI

Il consiglio è validamente riunito e in grado comunque di formare le proprie deliberazioni, anche in assenza di convocazione,

quando sono presenti o partecipano alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le sue decisioni risultano da processi verbali che, trascritti in un apposito libro, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal segretario. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

ARTICOLO 40

IL PRESIDENTE. RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

La firma e la rappresentanza sociale, di fronte a terzi ed in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di amministrazione ed al Direttore Generale, nei limiti della delega conferita.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente; dell'assenza o impedimento del presidente farà prova la firma del vice presidente.

Il Presidente, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure a terzi determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche Amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare Avvocati e Procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a

qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

ARTICOLO 41

IL DIRETTORE GENERALE

Qualora sia stato nominato un Direttore Generale, a questi possono essere attribuiti tutti i poteri per l'ordinario e straordinario svolgimento dell'attività sociale. Il Direttore generale dovrà relazionare sulla sua attività al Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 42

COLLEGIO SINDACALE

Ricorrendone i presupposti di legge previsti dall'art.2543 c.c. o quando l'assemblea lo ritenga opportuno, il controllo della società è affidata ad un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea ordinaria, la quale ne determina il compenso in misura non inferiore ai minimi delle tariffe professionali e designa altresì il presidente.

I sindaci durano in carica tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

I Sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro

dei revisori contabili istituito presso il ministero della giustizia.

I poteri del collegio sindacale sono quelli individuati dal Codice Civile.

Esercita, inoltre, anche il controllo contabile qualora la cooperativa non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio.

Ai fini della nomina del collegio sindacale ciascun socio potrà presentare una lista composta da due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. I tre sindaci effettivi e i due supplenti saranno nominati dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

ARTICOLO 43

IL CONTROLLO CONTABILE

Nel caso in cui la cooperativa non è tenuta alla nomina del collegio sindacale, il controllo contabile è svolto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il ministero della giustizia.

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio

relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore contabile:

- a) Verifica con periodicità almeno trimestrale la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione.
- b) Verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano.
- c) Esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, se redatto.

Al revisore contabile si applicano le disposizioni degli artt.2409-bis e s. c.c.

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 44.

ELEMENTI COSTITUTIVI

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1.dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote del valore nominale di Euro 500,00. La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.
- 2.dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- 3.dai conferimenti effettuati dai possessori di strumenti finanziari;

b) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

La società ha la facoltà di non emettere i titoli di cui alla presente lettera a) ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

ESERCIZIO, BILANCI E UTILI

ARTICOLO 45.

IL BILANCIO DI ESERCIZIO

Il bilancio comprende il periodo di esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre e deve essere trasmesso dagli amministratori all'organo di controllo, se nominato, con la relazione ed i documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.

Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni degli amministratori, del revisore contabile, se previsto e dei sindaci (se nominati), nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e

finché non sia approvato.

Approvato il bilancio, l'assemblea dei soci delibera sulla destinazione degli utili come segue:

1. Il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali sarà destinata al fondo di riserva legale indivisibile fra i soci cooperatori.

2. Una quota pari al 3% (tre per cento) sarà devoluta ai fondi mutualistici per le finalità e con le modalità di cui all'art.11 L. n. 59/1992.

La quota di utili che non è assegnata ai sensi delle precedenti disposizioni sarà destinata alla riserva straordinaria indivisibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 2514 c.c..

È fatto divieto di distribuire gli utili quando il patrimonio netto è inferiore ad un quarto del complessivo indebitamento.

E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori sia durante la vita sociale che successivamente allo scioglimento.

In deroga a quanto precede, l'Assemblea può deliberare che la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta alla riserva legale fermo quanto previsto ai punti 1) e 2) del precedente comma.

ARTICOLO 46

I RISTORNI

I ristorni, quali quote economiche dell'esercizio da

attribuire ai soci a congruaglio delle prestazioni mutualistiche loro dovute, possono riguardare esclusivamente le eccedenze economiche derivanti dalla gestione svolta nei loro confronti.

L'Organo di amministrazione ne determina l'ammontare in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni mutualistiche svolte dai soci, determinandone l'inserimento nel conto economico del bilancio da presentare all'approvazione dell'assemblea dei soci.

L'assemblea che approva la distribuzione dei ristorni, ne determina i corrispondenti termini e modalità scegliendo all'interno dei seguenti criteri.

1. liquidazione diretta immediata o rateizzata
2. aumento gratuito di capitale sociale
3. offerta di strumenti finanziari di nuova emissione.

I ristorni sono disciplinati in modo compiuto dai regolamenti interni.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 47

SCIoglimento

La cooperativa si scioglie per le cause indicate nell'art. 2484 del c.c. esclusa quella di cui al numero 4, nonché per la perdita del capitale sociale.

In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria dei soci determina le modalità di liquidazione ed i poteri dell'unico

o più liquidatori.

In caso di scioglimento, il patrimonio sociale residuo, dedotti il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici ai sensi dell'art. 11, 5° comma L. n. 59/1992.

ARTICOLO 48

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO FINALE

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- A rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- B rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di strumenti finanziari, per l'intero valore nominale eventualmente rivalutato;
- C rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci;
- D al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

FORO COMPETENTE - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 49

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero

tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera Arbitrale presso la C.C.I.A.A. del luogo in cui la società cooperativa ha sede legale, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro

L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità, salvo le esclusioni di legge.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diverse decisioni dell'arbitro. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e Sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

ARTICOLO 50

DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge previste dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile e dalle leggi speciali che eventualmente disciplinano la cooperativa in oggetto.

Per quanto, ancora non previsto trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Qualora la cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519 secondo comma del codice civile, o sue successive modifiche, l'assemblea dei soci dovrà essere convocata, entro 60 gg. dall'approvazione del bilancio che attesti il superamento dei limiti di legge, per adeguare il sistema di governance alla normativa prevista per le società per azioni.

FIRMATO: FARDELLO SOSSIO, N.Q., NOTAIO MARIO MATANO SEGUE SIGILLO.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART.20 COMMA 3 DEL D.P.R. 445/2000, CHE SI TRASMETTE IN TERMINI UTILI DI REGISTRAZIONE AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.